

Codice A18190

D.D. 19 marzo 2015, n. 667

**Foresta Regionale "Val Sessera" - Concessione di un fabbricato sito in localita' Alpe Pennino, in comune di Guardabosone (VC), da adibire a luogo rievocativo legato alla lotta di liberazione partigiana, al Comune di Guardabosone (VC). Introito Euro 171,00 - Cap. 30195/15. Soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a, D.Lgs. 33/2013.**

Premesso che:

- Il Comune di Guardabosone (VC), codice fiscale 82001270022, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Zaninetti Claudio, nato a Guardabosone (VC), il 04.09.1947, (omissis), domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede comunale di Guardabosone (VC), Via Cavour n° 1, con nota pervenuta il 28.01.2015, prot. n° 4730/A18190, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un fabbricato sito in località Alpe Pennino, in comune di Guardabosone (VC), distinto a catasto al foglio 1, particella 27, da adibire come luogo rievocativo legato alla lotta alla liberazione partigiana, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;
- Il concessionario ha ottemperato a quanto richiesto nella nota del 11.02.2015, prot. n° 7364/A18190, firmando gli atti di concessione e producendo l'attestazione di versamento di canone relativo alla prima annualità, per un importo di Euro 171,00;
- l'atto di concessione, repertorio n° 1141 del 16.03.2015, è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

- a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

- poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 171,00, alle condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

viste le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 e 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016"

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;  
tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

## IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;  
visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;  
vista la L.R. 7/01;  
visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

### *determina*

per le considerazioni espresse in premessa:

**1)**di rilasciare la concessione di un fabbricato, in comune di Guardabosone (VC), descritto in premessa, al Comune di Guardabosone (VC), da adibire come luogo rievocativo legato alla lotta alla liberazione partigiana;

**2)**di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

**3)**di esonerare il concessionario dal versamento del deposito cauzionale in virtù di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 23 gennaio 1984, n° 8 e dall'art. 7 del Regolamento regionale 3/R;

**4)**di prendere atto che l'importo di Euro 171,00 quale canone annuo riferito alla prima annualità, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente bancario IT94V0200801044000040777516, intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca - via Garibaldi n° 2 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2015, mentre l'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a, D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Francesco Caruso

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", SITO IN LOCALITA' ALPE PENNINO, COMUNE DI GUARDABOSONE (VC), AL COMUNE DI GUARDABOSONE, DA ADIBIRE COME LUOGO RIEVOCATIVO LEGATO ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE PARTIGIANA.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso nato a Milano (MI) il 17.03.1954 (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

#### C O N C E D E

al Comune di Guardabosone, con sede a Guardabosone (VC), Via Cavour n° 1, codice fiscale 82001270022, legalmente rappresentato dal Sig. Zaninetti Claudio, in qualità di Sindaco pro-tempore, nato a Guardabosone (VC) il 04.09.1947 (omissis), residente ai fini del presente contratto presso la sede del Comune di Guardabosone, l'uso di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito in località Alpe Pennino, comune di Guardabosone (VC), distinto a catasto al foglio 1 particella 27, come da planimetria in allegato, da adibire come luogo rievocativo legato alla lotta di liberazione partigiana.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, ed alla scadenza si intenderà

risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 – Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00 da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Qualora trascorso un mese dalla scadenza pattuita, i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere la presente concessione, in tutto o in parte, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l'assenso scritto dell'Ente Concedente, pena la revoca della concessione.

Art. 7 - Il concessionario s'impegna a tenere completamente sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire il bene in buono stato di conservazione e manutenzione, riconoscendo espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'immobile a cura e spese del concessionario.

Analogo diritto spetta alla Regione Piemonte nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle

condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

II CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserve e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste dagli artt. 4-5-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO